STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE "COMUNITA' E LAVORO"

Organizzazione di Volontariato

Preambolo

The second of

L'Associazione "Comunità e Lavoro" sorge per mantenere viva in un mondo in profonda trasformazione – che sconvolge identità e relazioni e rende incerte prospettive ed appartenenze – un'idealità solidaristica e comunitaria che nasce dal mondo del lavoro e che costituisce un riferimento irrinunciabile per il futuro assetto della società.

L'Associazione intende esprimere questa profonda convinzione attraverso un'azione volontaria che si esplichi particolarmente nei confronti dei lavoratori in stato di bisogno e nella promozione culturale dei valori della persona umana, del lavoro, della solidarietà, del bene comune.

Le conseguenze sociali delle trasformazioni in atto e che riguardano il forte aumento della disoccupazione, l'estensione del lavoro precario, la crescente immigrazione e l'internazionalizzazione del lavoro connessa alla globalizzazione dell'economia, costituiscono un campo privilegiato di impegno per l'Associazione, che intende, attraverso la propria azione di volontariato, operare all'interno dei processi in corso per meglio comprendere e riflettere sulle esperienze attuali e sulle prospettive.

I processi in atto rivestono un carattere dirompente che producono costantemente nuovi bisogni sociali che a loro volta esigono un rinnovato impegno solidaristico capace di elaborare e sviluppare nuove soluzioni ed istituzioni.

Lo stesso movimento dei lavoratori – recuperando la sua origine di associazione non puramente contrattuale – è portato oggi a sviluppare un'attenzione più ampia all'intera condizione sociale della persona e della famiglia del lavoratore.

L'esigenza di non subire gli avvenimenti e di non coltivare atteggiamenti di rassegnazione, porta ad un impegno che attraverso concrete espressioni di solidarietà verso i disoccupati, gli immigrati, i lavoratori stranieri ed i bisognosi, sappia trarre stimolo per individuare nuove strade e nuove mete per la giustizia e la coesione sociale.

L'Associazione "Comunità e Lavoro" per realizzare la propria testimonianza sociale ritiene essenziale richiamarsi ai valori evangelici e della tradizione cattolica sociale, come ad una radice da cui trarre frutti copiosi anche per l'avvenire.

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "Comunità e Lavoro", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.

La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.



- 2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.
- 3. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
- 4. L'Organizzazione ha sede in Milano, in Viale Fulvio Testi, 285.
- 5. Il Consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

- 1. L'Organizzazione senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera nei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale;
 - 2) beneficenza;
 - 3) formazione:
 - 4) promozione della cultura;

5) tutela dei diritti civili;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantisi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Finalità

L'organizzazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire fini di solidarietà, di promozione culturale e sociale, di attenzione e di assistenza alle persone bisognose.

Essa intende svolgere la propria attività nell'ambito della tradizione solidaristica proveniente dall'esperienza del movimento dei lavoratori, ispirandosi da un lato ai principi evangelici e cattolico sociali e dall'altro a quelli della convivenza democratica, per dare continuità e prospettiva ai valori e ideali che costituiscono il riferimento ideale dei fondatori e degli aderenti.

L'Organizzazione si rivolge pertanto particolarmente ai lavoratori, ai lavoratori pensionati e a coloro che cercano lavoro per affermare la possibilità di un loro ruolo attivo nella realizzazione di una società più giusta e solidale, anche nella dimensione internazionale e per sviluppare attività di inserimento e di integrazione sociale e promuovere il bene comune della comunità locale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Organizzazione si propone di:

- A) intervenire nelle realtà territoriali a sostegno ed integrazione sociale dei soggetti deboli, italiani e stranieri, per servizi culturali e sociali rivolti agli anziani (in particolare ex-lavoratori), per sviluppare socialità e solidarietà in aree di degrado e di disagio, per favorire l'inserimento abitativo sociale;
- B) predisporre ed attuare progetti ed iniziative rivolti ad aggregazione e sostegno di persone espulse dal processo produttivo e/o in ricerca di occupazione; collegamento tra studio e lavoro di giovani; inserimento di lavoratori extracomunitari nel lavoro e nelle comunità in cui vivono; salvaguardia dell'ambiente e ripristino dell'habitat compromesso;
- C) creare ambiti e strutture che aiutino a mantenere vivo il rapporto di amicizia e di impegno acquisito dai soci nella loro vita, valorizzando così il patrimonio di esperienza e di "memoria storica" che rappresentano; anche attraverso la raccolta sistematica e qualificata di testimonianze individuali e collettive, e di documentazioni inerenti fatti, episodi e periodi significativi della loro vita lavorativa e sociale;

- svolgere attività di promozione culturale attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari di studio, corsi di formazione; organizzare momenti e occasioni di svago;
- E) sviluppare attività diversificate di formazione finalizzate e connesse agli scopi associativi.
- F) produrre documentazioni e pubblicazioni per l'informazione ai propri soci e per la conoscenza dell'Organizzazione e delle sue attività verso l'esterno;
- G) stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e organizzazioni pubbliche e private non a scopo di lucro, allo scopo di contribuire alla realizzazione di fini ed obiettivi a favore della promozione umana, della lotta all'esclusione ed a favore della coesione sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

I. Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

A Company

- 3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
- 4. All'Organizzazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono concorre alla realizzazione degli intenti di cui all'articolo precedente. Chi intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione.
 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per decesso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - per persistente violazione degli obblighi statutari.
 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega.
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;



- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere rimborsate dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

- 1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 2. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolanti all'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

ADD

- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche o sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
- 3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal Presidente e dal Segretario (o dal Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione

Gli Organi dell'Organizzazione sono:

- L'Assemblea:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
- 3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
- 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

A

- 5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- **6.** L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.
- 7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nella stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

A

10. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

A

- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può
 essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non
 aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituiti da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

- Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Art. 14 - Bilancio

- 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
- 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Modifiche dello Statuto - Scioglimento dell'Organizzazione

- 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Cod. civile, alla legge n. 266 dell'11/8/1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Soreus Consi

Ougusta Retul

Jusuille fucco

Sugio Couregal.

Valentue Moshin

Ro sero frecers

erejonousie e

Moseone La

Carlo Lehnin

Jonai Sphoos Weet Ilde Alano Moderne